

AULA 'B'



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSANA MANCINO	- Presidente -
Dott. GABRIELLA MARCHESE	- Consigliera -
Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO	- Consigliera -
Dott. SIMONA MAGNANENSI	- Consigliera -
Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA	- Rel. Consigliera -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15485-2023 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

- ricorrente -

contro

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso
dall'avvocato [REDACTED];

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 492/2023 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata il 25/05/2023 R.G.N. 183/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2026 dalla Consigliere Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA.

Oggetto

**Incompatibilità
tra NASpI e
pensione**

**Maturazione
requisiti**

**restituzione
dell'indebito**

R.G.N. 15485/2023

Cron.

Rep.

Ud. 26/02/2026

CC

**2026
1021**



FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Pavia, adito da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ravvisava la decadenza dalla NASpI al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento (1° giugno 2018) e, conseguentemente, la sussistenza dell'indebito per le somme erogate nel medesimo periodo. Ritenendo però illegittima la compensazione attuata dall'INPS con i ratei di pensione anticipata, per importo superiore a un quinto ed in violazione dell'art. 38 Cost., condannava l'ente previdenziale alla restituzione dell'importo già trattenuto, pari a euro 4.390,00.
2. Nel caso di specie, la parte aveva presentato una prima domanda di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci il 18.10.2018, che veniva rigettata dall'INPS con comunicazione del 20.10.2018 e invito a continuare nella fruizione della NASpI per accedere alla pensione. La seconda domanda di pensione di vecchiaia anticipata ordinaria, presentata il 24.07.2019, veniva invece accolta e l'INPS comunicava l'esistenza di indebito per NASpI dal 1°.06.2018, perché già risultavano maturati i requisiti per la pensione di vecchiaia.
3. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata, rigettato l'appello incidentale dell'INPS, accoglieva il gravame principale della parte privata. La decisione recepiva il principio secondo cui la perdita del diritto all'indennità contro la disoccupazione consegue solo al momento della concreta percezione della pensione, a seguito della presentazione della domanda amministrativa, pur in presenza della maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi sin da epoca precedente (1° giugno 2018). Affermava, quindi, che la parte aveva diritto



a trattenere l'indennità NASpI sino al concreto riconoscimento della pensione di vecchiaia, così da non trovarsi priva di ogni fonte di sostentamento. Aggiungeva, inoltre, che l'art. 2, commi 40 e 41, l. n. 92/2012 sancisce l'incompatibilità della "percezione" dei due trattamenti (NASpI e pensione) e che la decadenza dal diritto alla NASpI si verifica con il pensionamento, per evitare la duplicazione di prestazioni previdenziali, secondo la *ratio* desumibile dall'art. 11, lett. d), d.lgs. n. 22/2015.

4. Avverso detta pronuncia, l'INPS ha proposto ricorso per un motivo.
5. [REDACTED] ha resistito mediante controricorso.
6. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
7. All'esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 380**bis**.1, secondo comma, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., l'INPS lamenta la violazione dell'art. 11, lett. d), del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, anche in relazione all'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile e dell'art. 2033 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto irripetibile l'indebito nonostante l'assicurato avesse percepito l'indennità di disoccupazione c.d. NASpI e, al contempo, avesse maturato i requisiti contributivi e anagrafici per la pensione c.d. "anticipata". Secondo l'INPS, l'interpretazione dell'art. 11, lett. d), del d.lgs. n. 22 del 2015 accolta dalla Corte d'appello è in contrasto con il tenore letterale della disposizione, la quale pone come limite per la fruizione della NASpI il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e non la decorrenza in



concreto del diritto a pensione. L'Istituto sottolinea, altresì, che tale interpretazione è incompatibile con la *ratio* della disposizione, volta a evitare l'erogazione di un sostegno al reddito al soggetto che abbia già maturato il diritto alla pensione.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Il tema in discussione è se la decadenza dalla fruizione della NASpI, introdotta dal d.lgs. n. 22 del 2015 a far data dal primo maggio 2015, operi in via automatica, nel momento in cui il percettore raggiunga i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato (come sostiene l'INPS), o se tale decadenza debba essere ancorata al momento di effettiva decorrenza del trattamento pensionistico (come afferma la sentenza impugnata), nella specie dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza amministrativa finalizzata a conseguire la pensione anticipata.

La Corte d'appello ha ritenuto che solo con l'effettiva erogazione del trattamento pensionistico (dal 1° agosto 2019, a seguito di domanda presentata il 24 luglio 2019) fosse configurabile una concomitanza di prestazioni e, quindi, un indebito suscettibile di recupero, evidenziando che nei due periodi oggetto di contestazione (dal 1.06.2018 al 30.11.2018 e dal 1.01.2019 al 28.05.2019) la parte privata aveva percepito solo gli assegni per l'indennità NASpI.

2.2. Va evidenziato che l'art. 11 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 disciplina le ipotesi di decadenza dal diritto di fruire dell'indennità NASpI e dispone nei seguenti termini: «Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'art. 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui



all'art. 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, primo periodo; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI».

Nella presente controversia, in particolare, viene in rilievo la previsione contenuta nella lett. d) dell'art. 11 appena riportato, ove si dispone che si ha decadenza dal diritto in presenza del «raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato».

2.3. In base al tenore letterale della norma, questa Corte ritiene che debba essere privilegiata l'opzione interpretativa che correla il verificarsi della decadenza alla sola sussistenza dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. Tale conclusione è stata già affermata in numerosi precedenti, anche in tema di Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). In tali arresti si è valorizzato il dato testuale dell'art. 2, comma 40, lett. c), della l. n. 92 del 2012, evidenziando l'impossibilità di rimettere alla scelta discrezionale dell'assicurato (non prevista dalla legge) la determinazione del periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito. Si è quindi concluso per la ripetibilità delle somme percepite a tale titolo dopo la maturazione dei predetti requisiti (v. Cass. n. 11965 del 2024).

È importante evidenziare che la formulazione testuale dell'art. 2, comma 40, della l. n. 92 del 2012 è, per la parte che qui interessa, sovrapponibile a quella dell'art. 11 del d.lgs. n. 22 del 2015. Anche l'art. 2 cit., infatti, prevede che «Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi: ... c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato». Ne consegue che le ragioni poste a fondamento



dell'orientamento formatosi in tema di ASpI possono essere ribadite anche con riferimento alla NASpI (v., in questo senso, Cass. n. 21275 del 2025).

2.4. Depone, quindi, a favore della tesi della spettanza della NASpI sino alla data di maturazione del diritto al pensionamento, innanzitutto, l'inequivoco tenore testuale della norma sopra riportata (lett. d) dell'art. 11), che – come visto – pone come limite per la fruizione della NASpI non la data di decorrenza, in concreto, del diritto a pensione, bensì il «raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato».

2.5. Va poi considerato che il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, ha subordinato l'indennità contro la disoccupazione alla sussistenza dello stato di bisogno. Tale stato è ricavabile anche dal difetto di titolarità, in capo all'assicurato, del diritto ad altre provvidenze previdenziali conseguenti alla perdita del lavoro e, in specie, in età avanzata, alle prestazioni pensionistiche. Ne deriva che l'indennità in esame può essere erogata solo fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Il legislatore ha così previsto un limite temporale preciso alla fruizione del beneficio, che non può essere rimesso alla scelta discrezionale dell'assicurato (non prevista dalla legge), né quanto all'opzione per la NASpI anziché per la pensione di anzianità, né quanto alla determinazione del relativo periodo di godimento. Ciò in quanto non può contravvenirsi alla natura indisponibile dei diritti in materia previdenziale, sottratti, in quanto tali, alla disponibilità delle parti (cfr., fra tantissime, Cass. n. 2697 del 2018, in tema di indennità c.d. "di mobilità lunga" ex art. 7, comma 7, della l. n. 223 del 1991).

2.6. Infine, l'interpretazione letterale e logico-sistematica risulta coerente con l'art. 38 Cost., alla luce della lettura offertane dalla Corte costituzionale. In questa prospettiva, la giurisprudenza



costituzionale ha affermato che «... l'art. 38, secondo comma, Cost., rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie (Corte cost. n. 426 del 2006). L'art. 38, secondo comma, Cost. che è immediatamente operante nell'ordinamento giuridico e rilevante, in particolare, ai fini del sindacato di costituzionalità delle leggi ordinarie, attribuendo valore di principio fondamentale del diritto dei lavoratori a che siano "preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria", impone che, in caso di eventi, i quali incidano sfavorevolmente sull'attività lavorativa, siano ai lavoratori assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle loro esigenze di vita (Corte cost. n. 22 del 1969). Ma tale disposizione non va intesa in senso letterale e con valore assoluto. È il sistema delle assicurazioni sociali nel suo complesso, infatti, che è chiamato a far fronte e obbedisce alle esigenze garantite dal precetto costituzionale (Corte cost. n. 80 del 1971). Per cui questo non risulta violato se, come nell'ipotesi prevista dalla norma oggetto della denuncia, in maniera specifica siano poste regole, con cui, nel rispetto degli altri precetti e principi costituzionali, viene condizionata l'insorgenza di dati diritti o di questi è disciplinato l'esercizio» (v. Corte Cost., 8 luglio 2014, n. 215, al punto 4.2 del "Considerato in diritto").

2.7. Alla luce di tali coordinate, deve ritenersi erronea l'esclusione, da parte della Corte d'appello, della sussistenza dell'indebito oggetto di causa. L'assicurato, infatti, era già incorso nella decadenza dal diritto alla percezione della NASpI dalla data di



maturazione dei requisiti di legge per l'accesso alla pensione di anzianità (cfr. sent. n. 1445 del 2025).

Per tale prestazione a sostegno del reddito, qualificabile come prestazione previdenziale non pensionistica, come questa Corte ha avuto modo di chiarire (cfr. Cass. n. 11659/2024), non operano, quindi le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274).

Si è anche precisato che, alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004).

La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ.

2.8. La causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Milano che, in diversa composizione, alla luce dei principi sopra esposti, provvederà all'esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto e valuterà la ripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. tenuto conto anche della tutela dell'affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita. Andranno quindi scrutinati tutti gli elementi rilevanti, ricavabili dagli atti e puntualmente dedotti e allegati dalle parti, tra cui: l'importo delle somme richieste; le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato; la possibilità per l'INPS, già a fronte della prima



domanda di pensione, di approfondire la situazione pensionistica dell'assicurato. Tali elementi rilevano ai fini della modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria e della tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coesistente al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato, nonché al nesso inscindibile che lega diritti e doveri (art. 2 Cost.).

Alla Corte d'Appello è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026

La Presidente
Rossana Mancino



Numero registro generale 15485/2023

Numero sezionale 1021/2026

Numero di raccolta generale 8479/2026

Data pubblicazione 04/04/2026

